

Roma, 1 febbraio 2022

## **Circolare n. 35/2022**

### **Oggetto: Notizie in breve.**

**Finanziamenti – Investimenti 4.0** – È stato innalzato il limite degli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico che danno diritto al credito di imposta (Legge n.178/2020); in particolare è stato previsto che gli investimenti tra 10 e 50 milioni di euro possono usufruire del beneficio al 5% (finora il limite era 20 milioni di euro); come è noto, la misura agevolativa è stata prorogata con la Legge di Bilancio 2022 fino al 2025; per investimenti fino a 2,5 milioni di euro il credito di imposta spetta nella misura del 20%, mentre per quelli da 2,5 e 10 milioni di euro l'aliquota è del 10% – Art.10 del Decreto Legge 27.1.2022, n.4, pubblicato sulla G.U. n.21 del 27.1.2022.

**Ambiente – Agevolazioni per imprese energivore** – Per ridurre il peso dell'aumento del costo dell'energia elettrica sono stati previsti ristori per le imprese a più alto consumo energetico; in particolare per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw sono state annullate per il primo trimestre 2022 le aliquote relative agli oneri generali di sistema; alle imprese energivore è stato concesso un credito di imposta pari al 20% dei costi sostenuti per l'energia a condizione che l'incremento dei costi energetici sia stato superiore al 30% confrontando l'ultimo trimestre 2021 con l'ultimo trimestre 2019 – Artt.14 e 15 del Decreto Legge 27.1.2022, n.4, pubblicato sulla G.U. n.21 del 27.1.2022.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [4/2022](#) e [5/2021](#)  
Allegato uno  
D/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n.21 del 27.1.2022

**DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4**

**Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con i quali è stato dichiarato e successivamente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;  
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;  
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221;  
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229;  
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre  
apposite e piu' incisive misure a sostegno dei settori economici e  
lavorativi piu' direttamente interessati dalle misure restrittive,  
adottate, con i predetti decreti, per la tutela della salute in  
connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre  
misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela  
del lavoro, della salute, di garantire la continuita' di erogazione  
dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori  
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  
riunione del 21 gennaio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del  
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri  
dello sviluppo economico, del turismo, della transizione ecologica,  
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, delle politiche  
agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, per l'innovazione  
tecnologica e la transizione digitale, della salute, del lavoro e  
delle politiche sociali e della cultura;

Emana  
il seguente decreto-legge:

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

#### **Art. 10**

##### **Piano transizione 4.0**

1. All'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».

2. Al maggior onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

#### **Art. 14**

##### **Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 504 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi

energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.

3. Qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine non si da' luogo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell'importo spettante ai sensi del comma 2.

#### **Art. 15**

#### **Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore**

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste all'articolo 18, comma 1;

c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al comma 1, risulta inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

**Art. 33**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo  
economico

Garavaglia, Ministro del turismo

Cingolani, Ministro della  
transizione ecologica

Giovannini, Ministro delle  
infrastrutture e della mobilità  
sostenibili

Patuanelli, Ministro delle  
politiche agricole alimentari e  
forestali

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Colao, Ministro per l'innovazione  
tecnologica e la transizione  
digitale

Speranza, Ministro della salute

Orlando, Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali

Franceschini, Ministro della  
cultura

Visto, il Guardasigilli: Cartabia